



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 190/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI ARCOLE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 aprile 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 22 marzo 2018 (prot. n. 23734) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Arcole a seguito della segnalazione presentata dall'on.le Francesca Businarolo, portavoce del Movimento 5 Stelle, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in relazione alla diffusione di *«locandine [...] che riportano un testo datato 26 febbraio 2018 e sottoscritto dal Sindaco di Arcole [...] in cui [...] si invita espressamente i cittadini a “...votare e a far votare centrodestra”*». In particolare il Comitato, nella seduta del 14 marzo 2018, ha disposto di proporre l'archiviazione del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la documentazione istruttoria, ed in particolare la nota del 9 marzo 2018, con la quale il Sindaco di Arcole, nel riscontrare la richiesta di controdeduzioni del competente Comitato, in merito al fatto oggetto di segnalazione, osserva in sintesi quanto segue:

- *“non sono state affisse locandine su esercizi commerciali ad Arcole nel periodo previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000”;*
- *“la lettera [...] è stata consegnata a mano su cassetta postale ad alcuni cittadini del Comune di Arcole” e “non riporta nessun logo o simbolo”;*

PRESA VISIONE del volantino oggetto di segnalazione, allegato alla documentazione acquisita, che reca la firma del Sindaco di Arcole e del Consigliere regionale Giovanna Negro;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che, pur prescindendo dall'assenza di elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione, il volantino recante "*l'invito a votare e a far votare centrodestra*" non reca il logo del Comune di Arcole ma solo la firma del Sindaco Alessandro Ceretta e del Consigliere regionale Giovanna Negro e non appare, quindi, formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che tale iniziativa esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO inoltre che l'iniziativa oggetto di segnalazione non appare connessa a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'amministrazione comunale di Arcole in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in merito alla non riconducibilità dell'iniziativa in questione al Comune di Arcole;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Arcole e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci